

BILANCIO DI PREVISIONE

2022/2024

Allegato C)

Nota integrativa



BILANCIO DI PREVISIONE

2022/2024

Allegato C)
Nota integrativa

INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Il bilancio di previsione 2022/2024 che l'amministrazione comunale si accinge a varare riflette le scelte che si muovono all'interno dello scenario generale dominato da due fatti principali:

- il perdurare della crisi pandemica, con i suoi effetti in termini strategici e gestionali;
- l'avvio della fase di attuazione del piano di ripresa e resilienza (PNRR) in cui i comuni italiani saranno chiamati ad avere un ruolo attivo e a divenire uno dei principali centri di intervento e di spesa.

Sul fronte della pandemia, l'esperienza vissuta negli scorsi anni ha messo in luce una serie di esigenze organizzative e di spesa che permangono, sebbene ridotte rispetto al biennio precedente, per una diversa e più dispendiosa organizzazione di attività, eventi ed erogazione dei servizi ai cittadini, per periodici interventi di sanificazione negli ambienti, per l'obbligo di attuare controlli continui negli spazi pubblici.

Nel corso del 2020 e del 2021 il bilancio del Comune di Ancona ha potuto fare fronte alle maggiori necessità, grazie alle risorse stanziare dal governo centrale per complessivi 13,6 milioni di euro (8,7 milioni nel 2020 e 4,9 milioni nel 2021) a parziale copertura delle mancate entrate da gettito tributario e non, e a compensazione della maggior spesa di funzionamento dell'ente, nonché per interventi specifici di sostegno alla popolazione (quali i buoni spesa alimentare e i buoni taxi). Il Comune di Ancona ha anche ampiamente utilizzato le risorse disponibili per manovre finanziarie a favore di cittadini e imprese in particolare sulla TARI.

Ad oggi, non sono inserite nel bilancio di previsione risorse economiche provenienti dal governo centrale, che potrebbero maturare in sede di approvazione della legge di bilancio statale prevista entro la fine dell'anno. Molte sono le richieste fatte dai Comuni attraverso l'ANCI perché si alleggerisca la pressione esercitata da alcuni vincoli normativi e di mercato (i.e applicazione degli avanzi, FCDE, possibilità di sostenere i maggiori costi che possono derivare dai rincari dell'energia elettrica impattando significativamente nell'esercizio di funzioni essenziali quali illuminazione pubblica e riscaldamento di scuola e uffici, maggiore flessibilità nell'assunzione del personale per rispondere agli impegni su PNRR ecc...), ma in mancanza di una chiara decisione in merito, il bilancio previsionale del Comune non ne tiene conto.

I principali punti di riferimento entro i quali si muove la formazione del bilancio dell'ente permangono i seguenti:

- il cosiddetto "fondo IMU-TASI" per il Comune di Ancona, che comporterà un trasferimento di quasi 2,3 milioni nel 2022, di cui oltre 1,4 milioni destinati ad interventi di messa in sicurezza. È un ammontare che nel corso degli anni ha registrato comunque una progressiva riduzione, dato che il fondo inizialmente (nel 2014) garantiva entrate al Comune di Ancona per 4.720.000 euro circa. Inoltre va ricordato che da tre anni solo una parte delle risorse trasferite possono essere utilizzate indistintamente a copertura della spesa corrente; il resto della spesa ha un vincolo di destinazione specifico, ovvero il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale, finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;

- dal 2021 la percentuale di accantonamento al **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** è passata al 100%. È un percorso che impone agli enti il perfetto allineamento tra le entrate dichiarate e l'effettiva disponibilità delle risorse, misurata sulla base dell'andamento della capacità di riscossione, calcolata sulla media dei cinque anni precedenti.

- a decorrere dal 2021 i comuni hanno l'obbligo di costituzione del **Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**. Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento (di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali). L'ammontare del fondo varia dall'1% al 5% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi dell'ente. La verifica, mediante **piattaforma elettronica ministeriale**, avviene al 31/12 dell'anno in corso ed eventuali esigenze di accantonamento vanno rilevate entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In caso di necessità si provvederà al relativo accantonamento, tramite specifica variazione di bilancio.

- permane la forte limitazione all'utilizzo degli avanzi vincolati e accantonati anche per enti come il Comune di Ancona, in disavanzo conseguente all'operazione di riaccertamento straordinario di residui effettuata in occasione dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, nonostante il D.M. del 2 aprile 2015 abbia consentito la "spalmatura" del predetto disavanzo fino a 30 anni e la Corte Costituzionale si sia chiaramente pronunciata, con le sentenze n. 247/2017 n. 101/2018, sulla possibilità di utilizzare liberamente gli avanzi nell'ambito degli equilibri generali del bilancio. La limitazione all'utilizzo degli avanzi comporta per il nostro Comune la possibilità di applicare annualmente solamente una quota di poco più di 1,476 milioni di euro, con forte penalizzazione ai fini dell'impiego dei fondi vincolati.

Anche per il biennio 2022-2024 l'amministrazione ha attivato un piano straordinario di investimenti. Resta la principale leva non solo per affrontare le diverse necessità infrastrutturali e gestionali della città, ma anche per incidere sulla ripresa economica di Ancona, sul reddito e il lavoro.

Nel Piano Triennale delle opere pubbliche le risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge ammontano nei tre anni a 69 milioni di euro; i fondi provenienti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo saranno circa 24 milioni di euro; le risorse ottenute mediante apporto di capitali privati sono pari a € 2.000.000; i finanziamenti acquisibili ai sensi dei bandi statali sono circa 32 milioni di euro.

L'ammontare complessivo è di circa 128 milioni di euro, dei quali 50 milioni sono preventivati per il prossimo anno. Gran parte saranno destinati alle manutenzioni ma anche a nuove realizzazioni ed interesseranno, tra l'altro:

- il comparto strade, viabilità e percorsi pedonale per 8.4 milioni di euro: di essi 4.5 milioni di euro divisi in 5 lotti sono destinati alla manutenzione straordinaria delle strade, cui si aggiungono risorse per marciapiedi, rotatorie, gallerie ecc.
- la realizzazione del percorso pedonale della strada di Portonovo, la riqualificazione dell'Antico Sentiero del Borghetto (verde) ed il rifacimento della Scalinata del Passetto, le opere di urbanizzazione del Cardeto.
- gli impianti sportivi: saranno interessati da interventi straordinari tutti i cosiddetti campetti di quartiere (circa 500.000 euro). Tra gli altri interventi le ulteriori fasi di realizzazione dello stadio Dorico e lo skatepark.
- per l'edilizia scolastica sono presenti gli interventi già preventivati e progettati, come a scuola d'infanzia il Grillo Parlante per 1.790.000 euro, l'asilo nido Agrodolce per 1.477.000 euro, la scuola di infanzia Sabin per 800.000 euro, il miglioramento sismico ed il rafforzamento per varie scuole per 332.000 euro, gli adeguamenti impiantistici sul patrimonio immobiliare comunale per 120.000 euro, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento impiantistico e antincendio per 120.000 euro e altre manutenzioni straordinarie per 800.000 euro.

L'ammontare preventivato di ricorso straordinario all'indebitamento potrebbe essere drasticamente ridotta per la possibilità di acquisire risorse attraverso i fondi del PNRR. La modalità con la quale verranno assegnate ai comuni saranno diverse: dai bandi a cui occorrerà concorrere, a possibili assegnazioni dirette su base

demografica, dal rifinanziamento di programmi in essere a finanziamenti cosiddetti a sportello.

È fondamentale piuttosto attrezzare l'amministrazione comunale affinché sia pronta ad intercettare e gestire le risorse nelle modalità e nei tempi in cui potrebbero arrivare. Per questo continua il percorso di rafforzamento della macchina amministrativa interna e la stipula accordi quadro per fruire del supporto esterno per tutti i livelli di progettazione e rendicontazione che si renderanno necessari.

In questo quadro generale sono stati fatte salve alcune scelte, già maturate negli anni scorsi:

- mantenere integro tutto l'impianto di servizi alla persona, recependo le maggiori richieste che provengono dalle famiglie, specie in un periodo di grande difficoltà;
- continuare infine la valorizzazione del lavoro attivato con la candidatura di Ancona a Capitale della Cultura italiana del 2022, con cui la città e il territorio regionale hanno assegnato ad Ancona un ruolo significativo di traino socio-culturale. L'intenzione della città è di confermare questo ruolo, utilizzando il dossier di candidatura come un piano strategico della cultura 2021/2023.

Va infine ricordato che il tema della sostenibilità ambientale e sociale taglia trasversalmente tanta parte delle scelte relative al bilancio preventivo. Tra le più importanti, vi sono i tanti interventi sugli edifici pubblici, impianti sportivi e scuole, come risposta alla vulnerabilità sismica ed al risparmio energetico. Vi rientrano le operazioni relative alla mobilità dolce, come i già citati investimenti sul percorso pedonale per Portonovo, l'intervento sull'antico sentiero del borghetto, le ciclabili cittadine che affiancheranno la realizzazione in corso della ciclabile del Conero. Vi rientra infine tutto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, dall'anello filoviario al rinnovo del parco mezzi con particolare riferimento alla modalità elettrica con un piano di investimenti di circa 20 milioni di euro per i prossimi anni. Un quadro più organico sulla mobilità sostenibile emergerà anche dall'approvazione del PUMs che avverrà durante il corso dell'anno.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Ida Simonella

PREMESSA ALLA NOTA INTEGRATIVA

L'articolazione del nuovo bilancio armonizzato segue una logica espositiva diretta a definire l'utilizzo delle risorse che l'ente prevede di reperire nel triennio 2022/2024, suddividendole per missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente (D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i)

La parte spesa del bilancio risulta articolata in missioni, programmi e titoli, tassativamente definiti dalla normativa, mentre la parte entrata del bilancio prevede la classificazione per titoli e tipologie.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del d.lgs. n. 23/6/2011 n. 118, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata (ex categoria) e dal programma in spesa (ex servizio) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, al documento previsionale deve essere allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Tra i principali prospetti allegati si segnalano:

- le entrate per titoli, tipologie e categorie;
- le spese per missioni, programmi e macroaggregati;
- la composizione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Costituisce un allegato dello schema del bilancio di previsione la Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, approvata con il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno.

Un ulteriore allegato è costituito dal Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, approvato con il Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'interno e redatto sulla base degli stanziamenti definitivi dell'anno 2021 (compresi eventuali emendamenti approvati dal Consiglio comunale).

Si precisa, tuttavia, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei Dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Il bilancio armonizzato, inoltre, affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa solo del primo esercizio, che devono rispondere alle regole dei nuovi principi contabili, a mente dei quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate dovranno essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono ed imputate all'esercizio nel quale diventeranno effettivamente esigibili.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., relativo alla disciplina concernente i

sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36.

Il punto 9.11.1 del citato Principio contabile indica il contenuto minimo che la nota integrativa deve presentare, ovvero:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- l) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o ritenute necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Ancona risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (art. 162, comma 6, del TUEL e art. 40 del D.lgs. n. 118/2011) e i vincoli di finanza pubblica, ad eccezione del pareggio di bilancio che è stato abolito (per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019), a decorrere dall'esercizio 2019, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 252/2017). Sul punto occorre però tenere presente che la Corte dei Conti,

Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 20 del 17/12/2019, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige, ha affermato che le disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243/2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vevoli in quella sede, non sono state abrogate e che alle stesse si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, dirette a garantire il loro complessivo equilibrio, di tipo finanziario. Gli enti territoriali, quindi, secondo questa versione, avrebbero ancora l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3). Pertanto, essi devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118/2011 e n. 267/2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento. A tale riguardo, però, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021 (con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021), ha affermato che il rispetto degli equilibri di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 è verificato, solo a livello di comparto, dalla stessa Ragioneria generale dello Stato che, a decorrere dall'esercizio 2018, ha provveduto a consolidare i dati di previsione triennali degli enti territoriali per Regione e a livello nazionale trasmessi alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e ha riscontrato il rispetto, a livello di comparto, del saldo tra entrate e spese finali, come declinato al primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 della legge n. 243/2012. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai bilanci di previsione 2022/2024. In sostanza, quindi, la RGS monitora il rispetto ex ante degli equilibri a livello di comparto e della conseguente sostenibilità del ricorso al debito e, ove dall'analisi dei dati emerga un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali e quindi il mancato rispetto dell'art. 9 della legge n. 243/2012, invita gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto a rivedere le previsioni di bilancio, al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto ex post degli equilibri a livello di comparto, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, dovranno adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Sulla base delle nuove disposizioni introdotte, a decorrere dal 2019, dalla legge di bilancio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011, senza ulteriori vincoli.

In merito al predetto pareggio di bilancio, va tuttavia citata la posizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 20/2019 e della Sezione regionale della Corte dei conti Lombardia (delibera n. 58/2021), in base alla quale l'ente locale è comunque tenuto a rispettare il pareggio di bilancio calcolato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243/2012, in quanto le disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012 sono tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vavevoli in quella sede, a cui si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali avrebbero quindi l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012); ciò in quanto, "in assenza di intese regionali o patti nazionali previste dall'art. 10 della legge n. 243/2012 che permettano all'ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire "spazi finanziari" da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l'onere di conseguire il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della medesima legge ricade interamente sul singolo ente territoriale (nonché su tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o altre forme di indebitamento (effetto che, invero, risulta attenuato dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, risultato di amministrazione e fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento, ove non impegnate o non imputate, nel medesimo esercizio, a copertura di spese di investimento)".

In considerazione della confusione normativa e interpretativa nella materia dei limiti per l'assunzione di indebitamento, si è ritenuto comunque necessario ed opportuno procedere alla verifica del rispetto del pareggio di bilancio, in sede di bilancio di previsione 2022/2024, anche se, allo stato attuale, non esiste una norma precisa che stabilisca quali siano gli addendi che fanno parte del conteggio e quali siano le sanzioni per il mancato rispetto ed esistano Circolari del MEF che autorizzino comunque l'assunzione di debito, in quanto la verifica del rispetto del vincolo di finanza pubblica è stato effettuato ex ante proprio dal MEF.

L'eliminazione dei vincoli di bilancio così come delineati fino al 2018 e la definizione dei nuovi equilibri di certo facilita la programmazione e la gestione dell'attività finanziaria degli enti locali, in quanto elimina quelle naturali tensioni che sarebbero emerse a seguito della necessità di dover rispettare vincoli contabili a volte confliggenti tra loro. Ciò consente agli enti di potersi maggiormente concentrare sul mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa previsti dalla contabilità armonizzata e dall'articolo 162, comma 6, del TUEL, il quale prevede che il bilancio preventivo debba chiudere:

- in pareggio finanziario complessivo, cioè con un saldo fra tutte le entrate e tutte spese pari obbligatoriamente a zero;
- con un saldo di parte corrente in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Ai fini del rispetto di tali equilibri rilevano, dal lato entrata, a vario titolo e in modo differenziato, l'avanzo d'amministrazione, il fondo pluriennale vincolato e l'indebitamento e, dal lato spesa, il disavanzo, il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo rischi, il fondo pluriennale vincolato e il rimborso delle quote capitale del debito.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 897-898, della legge di bilancio 2019) ha tuttavia fortemente limitato la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo vincolato, accantonato e destinato, anche per quegli enti che, come il Comune di Ancona, si trovano in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile E) negativa del risultato di amministrazione) derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015 e oggetto di ripiano pluriennale come consentito dal D.M. 2 aprile 2015, possono applicare annualmente al bilancio di previsione un importo delle quote di avanzo confluite nel risultato di amministrazione non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione o, nel caso in cui l'importo della predetta lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione che, per il Comune di Ancona, ammonta a € 1.476.295,74. Le uniche eccezioni al limite in questione sono:

- a) art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2021), in base al quale le quote del c.d. "fondo per le funzioni fondamentali", assegnato negli anni 2020-2021 per fronteggiare le minori entrate e le maggiori spese legate all'emergenza sanitaria, non utilizzate nel corso dell'esercizio precedente e vincolate a tali finalità, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 e possono essere applicate al bilancio di previsione 2022 senza essere assoggettate ai limiti previsti dai citati commi 897 e 898 della legge n. 145/2018;

- b) art. 15 del D.L. n. 77/2021, il quale dispone che le risorse ricevute per PNRR e PNC che a fine esercizio confluiranno nel risultato di amministrazione potranno essere utilizzate in deroga ai citati limiti.

In considerazione dell'importanza che riveste la scelta nell'utilizzo delle varie quote di avanzo, l'amministrazione comunale si è riservata la decisione ad un momento successivo all'approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2021, salvo eventuali situazioni di urgenza e indifferibilità che dovessero manifestarsi.

Tale limitazione potrebbe produrre almeno tre conseguenze:

- 1) impedire l'utilizzo di risorse vincolate che gli enti finanziatori pubblici hanno destinato a scopi ben precisi o che sono state assunte con vincolo di indebitamento;
- 2) produrre un possibile obbligo di restituzione in capo al comune finanziato, in quanto la copertura del disavanzo è prevista in un arco temporale eccessivamente lungo rispetto alle scadenze imposte dal finanziatore per l'utilizzo delle risorse assegnate;
- 3) far sorgere una sperequazione tra quegli enti che riescono ad utilizzare nell'anno di assegnazione i contributi (che si trasformerebbero in debito) e quelli che non sono stati messi in grado di utilizzarli tempestivamente (che si trasformerebbero in accantonamenti).

Al fine di evitare tali conseguenze, l'Amministrazione comunale e tutte le Direzioni dovranno adoperarsi, per quanto di competenza, affinché la gestione delle risorse sia mirata ad evitare, per quanto possibile, che i fondi di entrata vincolati/destinati confluiscano in avanzo di amministrazione.

L'assunzione di nuovi mutui, invece, pur non essendo vietata dal legislatore agli enti che presentano un disavanzo straordinario non ancora coperto, deve conciliarsi con gli effettivi equilibri di bilancio, soprattutto con quelli di parte corrente messi a dura prova dall'emergenza Covid-2019. Ciò in quanto, anche per il triennio preso in esame, le nuove rate di ammortamento, peraltro sostanziose, andrebbero ad occupare spazi di spesa futura che devono essere attentamente valutati dagli Amministratori comunali già prima del perfezionamento dei nuovi contratti di mutuo. L'equilibrio di parte corrente del Comune di Ancona, infatti, si fonda anche sull'utilizzo di entrate di carattere straordinario o di parte capitale (es. proventi dei permessi a costruire, benefici rinegoziazione, ecc.) che negli anni è sempre stato consentito dal legislatore, ma che potrebbero non essere più utilizzabili in futuro.

Il debito dell'ente, alla data del 31 dicembre 2021, ammonta a circa € 109.033.828,14 e, alla data del 31 dicembre 2024, salirà – tenuto conto dei nuovi mutui previsti per il 2022 (per un totale di € 24.060.000), oltre al fondo rotativo per la progettualità per € 2.000.000 e in assenza di nuovi mutui previsti per il 2023 e 2024.

A tale somma, però, occorre aggiungere il disavanzo straordinario non ancora coperto (€ 34.515.086,85 al 31/12/2020 che deve ridursi, al 31/12/2021, almeno a € 33.038.791,11), in quanto la copertura dell'extradeficit, come noto, comporta il finanziamento obbligatorio di una rata annua trentennale di € 1.476.295,74 a carico della spesa corrente.

Questa Amministrazione comunale adotterà specifici atti organizzativi diretti a garantire la migliore gestione possibile nell'ambito della ricerca e gestione dei finanziamenti europei e, in particolare, del PNRR e PNC, anche al fine di evitare l'ingente ricorso all'indebitamento. A tal proposito l'inserimento delle nuove opere pubbliche all'interno del Programma OO.PP. consentirà di poter effettuare una ricerca dei finanziamenti più precisa e veloce e, conseguentemente, ciò darà la possibilità di evitare buona parte del nuovo indebitamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La presente nota integrativa illustra i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il D.lgs. n. 118/2011 e, specificatamente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al medesimo Decreto), in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Per le previsioni di entrata e di spesa è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni assestate 2021, tenendo comunque presente che tali previsioni sono state condizionate dalla situazione emergenziale venutasi a creare. Al momento, considerato che lo stato di emergenza cessa il 31/12/2021, le previsioni relative alle entrate tributarie ed extratributarie sono state formulate in ragione della cessazione del predetto stato di emergenza e, parimenti, le entrate da trasferimenti statali sono state stimate considerando l'assenza di ulteriori interventi a sostegno degli enti locali a fronte della pandemia. Qualora tuttavia dovesse perdurare, successivamente al 31/12/2021, lo stato emergenziale, a fronte delle conseguenti minori entrate rispetto a quelle previste, è ragionevole ipotizzare nuovi interventi statali a ristoro della perdita di entrate, come già peraltro avvenuto nel corso degli esercizi 2020 e 2021, nei quali lo Stato è intervenuto a sostegno degli enti locali con il fondo per le funzioni fondamentali e con gli specifici ristori per il minor gettito relativo a IMU, TARI, canoni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche e imposta di soggiorno.

Con riferimento all'IMU, per la previsione di entrata si è tenuto conto dell'invarianza delle relative aliquote e della mancata conferma, ad oggi, delle agevolazioni/esenzioni previste fino all'esercizio 2021 a sostegno dei contribuenti danneggiati dalla pandemia da Covid-19 e per le quali, come si è detto, sono stati previsti appositi ristori da parte dello Stato.

Quanto all'addizionale comunale IRPEF, si conferma per il 2022 la minore previsione di entrata rispetto al dato storico "ante-pandemia", come già per il corrente esercizio 2021, in ragione della riduzione dei redditi da lavoro della popolazione anconetana a seguito del perdurare, almeno fino a tutto il 2021, dello stato di emergenza.

Con riferimento invece alla TARI – per la quale sono confermate, con modifiche, le regole dettate dall'ARERA (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento ed alla adozione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) – il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di igiene

urbana, ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L.147/2013, il Consiglio comunale dovrebbe approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione – attualmente fissato al 31 dicembre 2021, le tariffe della TARI in conformità al nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, per i servizi di rispettiva competenza, in parte da Anconambiente S.p.A. e da questo Comune, e validato dall'ATA rifiuti, a norma delle leggi vigenti in materia. A seguito delle novità introdotte da Arera con il MTR-2, la cui applicazione non è ancora completamente possibile, non è stato possibile ricevere il nuovo PEF che, peraltro, dal 2022 avrà valore quadriennale e, quindi, ai fini della previsione di entrata per il triennio 2022/2024, ci si è basati sulla media degli ultimi esercizi, tenendo presente che, non appena sarà ricevuto il PEF validato per l'esercizio 2022, occorrerà procedere, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del nuovo PEF.

Relativamente all'entrata per il nuovo canone patrimoniale (istituito, a decorrere dal 2021, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi), si è dovuto tener conto della riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle relative tariffe, a seguito della diminuzione della popolazione residente al di sotto della soglia dei 100.000 abitanti.

Per quanto riguarda, infine, le previsioni di entrate extratributarie derivanti dall'erogazione di servizi, si è tenuto conto della sostanziale invarianza delle relative tariffe rispetto a quelle vigenti nel 2021.

Sul fronte della spesa, le previsioni inserite nel bilancio 2022/2024 tengono conto delle spese c.d. "fisse", quali:

- la spesa per il personale, considerando il personale in servizio e quello che si prevede di assumere nel triennio 2022/2024;
- le rate di ammortamento dei mutui, considerando quelli già in essere e i nuovi mutui che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio 2022;
- i corrispettivi per i contratti di servizio con le società partecipate (igiene urbana, trasporto pubblico, pubblica illuminazione, gestione entrate, cimiteri, teatri);
- i contratti già in essere per gli appalti pluriennali;
- le utenze per energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono, sulla base del dato richiesto dai Responsabili comunali.

Per le altre spese correnti, la previsione inserita nel bilancio 2022/2024 tiene conto delle esigenze segnalate dalle varie Direzioni comunali e che la Giunta comunale ha ritenuto di dover finanziare.

La programmazione delle spese tiene inoltre conto:

- dell'introduzione delle regole degli equilibri di bilancio introdotte dai principi contabili in base alle quali gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
- della limitazione della possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa del risultato di amministrazione), con le eccezioni di cui si è detto nelle premesse.

Verifica del ripiano della quota annua del disavanzo straordinario di amministrazione

Descrizione	2020 (rendiconto)	2021 (presunto)
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	- 36.210.084,95	- 34.515.086,85
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	1.476.295,74	1.476.295,74
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)	- 34.733.789,21	- 33.038.791,11
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	- 34.515.086,85	-32.542.405,43
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)	=====	=====
F) MAGGIOR DISAVANZO RIPIANATO	218.702,36	1.972.681,42

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Per le entrate, una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Le entrate e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se l'acquisizione dell'entrata o l'effettuazione della spesa sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (come la TARI) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (come l'IMU e l'imposta di soggiorno) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

Relativamente al recupero dell'evasione tributaria (ICI-IMU, tassa rifiuti e imposta sulla pubblicità-diritti pubbliche affissioni), tenuto conto che non è stato ulteriormente prorogato il blocco straordinario introdotto, nel corso della pandemia, per la notifica delle cartelle e delle ingiunzioni e per le conseguenti azioni esecutive e cautelari, consentendo quindi agli enti impositori ed ai concessionari di notificare gli avvisi di accertamento esecutivi (requisito per poter procedere all'accertamento delle relative entrate) e di imporre il relativo pagamento, Ancona Entrate S.r.l. ha formulato le seguenti previsioni per il triennio 2022/2024: €

4.185.000,00 per ICI-IMU, € 965.000,00 per tassa rifiuti e € 50.000,00 per imposta sulla pubblicità.

Evoluzione delle entrate tributarie

	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Imposte tasse e proventi assimilati (Tip. 101)	57.550.999,72	59.606.827,95	60.050.500,00	60.350.500,00	60.550.500,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali (Tip. 301)	57.550.999,72	17.571.780,93	18.547.623,79	18.834.400,44	19.441.972,49
TOTALE	74.720.282,25	17.571.780,93	78.598.123,79	79.184.900,44	79.992.472,49

Imposta sugli immobili

La disciplina sulla tassazione degli immobili introdotta con la Legge di Stabilità 2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), prevedeva le seguenti componenti:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- una componente riferita ai servizi, articolata in:
 - a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
 - b) una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale come sopra definita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha ridefinito la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Il presupposto di quest'ultima è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La legge, ai fini dell'imposta, definisce:

- le unità immobiliari assoggettate all'imposta, nonché le abitazioni qualificabili come principale e le relative pertinenze;
- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli;

Soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'aliquota di base è così determinata:

- per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento; il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, l'aliquota base è stata pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai precedenti l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, è possibile aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019; tale maggiorazione può ora essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Sono esenti dall'imposta:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali.

Per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75 per cento.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Ai fini della previsione di entrata per il triennio 2022/2024, come si è detto, si è tenuto conto del venir meno delle esoneri/riduzioni introdotte per legge nel corso del 2020 e del 2021 a fronte della pandemia e per le quali lo Stato ha previsto appositi ristori ai Comuni.

Andamento gettito imposta sugli immobili

Descrizione	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Totale gettito ordinario lordo	25.654.863,76	26.591.845,24	26.871.845,24	26.871.845,24	26.871.845,24
(a detrarre) Quota alimentazione FSC	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24
Totale gettito ordinario netto	20.583.018,52	21.520.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
Regolarizzazioni spontanee	919.398,84	1.120.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Recupero gettito anni precedenti	1.954.008,92	3.400.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00
TOTALE GETTITO	23.456.426,28	26.040.000,00	27.185.000,00	27.185.000,00	27.185.000,00

TARI. Con riferimento alla TARI, il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

A partire dall'anno 2020, l'ARERA ha definito, con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i., i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, sulla base dei quali dovranno essere de-terminate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti.

Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, aveva istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

In materia di criteri tariffari TARI, dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 della legge n. 147/2013; in particolare, il comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

Va rilevato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, secondo la quale

l'Autorità deve perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/95";

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);

b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);

c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

- l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 e all'articolo 6, ha delineato una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Anconambiente S.p.A. e dal Comune di Ancona, ciascuno per le attività di propria competenza, e validato dall'ATA, a norma delle leggi vigenti in materia.

Al momento della formazione del bilancio di previsione 2022-2024 non è stato ancora trasmesso a questo Comune il Piano Finanziario del Gestore (PEF) per l'anno 2022 validato sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e ciò, al momento, impedisce al Comune di procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2022. Considerato però che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, avranno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Come richiesto fortemente dall'ANCI, si ritiene comunque probabile, anche per l'approvazione delle tariffe TARI per il 2022, il differimento del relativo termine, disgiuntamente da quello per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi fissato al 31/12/2021.

La previsione di entrata relativa alla TARI per il triennio 2022/2024 è stata mantenuta in linea con la media della previsione inserita nel bilancio di previsione degli ultimi esercizi e, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2022, si procederà, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF ed all'approvazione delle relative tariffe. Per quanto riguarda la gestione di eventuali riduzioni o esenzioni dalla TARI, si precisa che le stesse devono essere approvate secondo le nuove regole introdotte con la citata delibera ARERA n. 443/2019 ed inserite all'interno del nuovo PEF. Questo Comune ha iscritto nella parte spesa uno stanziamento di € 320.000,00, calcolato sulla base del dato storico e che comunque potrà essere aggiornato

in corso d'anno sulla base dell'andamento delle relative richieste, in merito alle riduzioni riconosciute in base all'ISEE, ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento per la TARI, su richiesta del contribuente e a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nella seguente misura:

- riduzione del 70% con ISEE da 0 a 5.000;
- riduzione del 50% con ISEE da 5.001 a 10.000;
- riduzione del 25% con ISEE da 10.001 a 20.000;
- riduzione del 10% con ISEE da 20.001 a 25.000.

Tali riduzioni, non rientrando tra le esenzioni/riduzioni previste obbligatoriamente dalla legge e rientrando invece tra quelle discrezionalmente applicabili dall'ente, non possono essere finanziate all'interno del PEF – e quindi essere poste a carico dei contribuenti TARI – ma devono essere finanziate con fondi di bilancio e, pertanto, poste a carico della collettività.

Previsione gettito TARI

Descrizione	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Gettito ordinario TARI	20.422.749,96	20.216.327,95	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00
Recupero gettito anni precedenti	981.540,54	1.700.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
TOTALE GETTITO TARI	21.404.290,50	21.916.327,95	21.065.000,00	21.065.000,00	21.065.000,00

Relativamente al servizio svolto presso i plessi scolastici statali, è riconosciuto un contributo annuo da parte del MIUR, commisurato alla popolazione scolastica. L'importo del contributo è riportato nella tabella che segue:

Descrizione	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Contributo MIUR servizio igiene scuole statali	72.275,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Addizionale comunale IRPEF. L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/02/2007.

Anche per l'anno 2021 viene applicata l'aliquota unica dello 0,8 per cento, fissata per l'anno 2008 con delibera del Consiglio comunale n. 176 del 21/12/2007 e confermata negli anni successivi.

Previsione gettito Addizionale IRPEF

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF, il punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 dispone che gli enti locali possono accertare l'addizionale IRPEF in termini di cassa o, in alternativa, per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. Considerato l'effetto della pandemia sui redditi delle persone fisiche dell'anno 2020 e dell'anno 2021, si è ritenuto di mantenere, per il 2022, una previsione pari a quella del 2021 e con un lieve progressivo incremento per il 2023 e 2024.

Descrizione	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Totale gettito	11.160.732,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.600.000,00	11.800.000,00

Gli altri tributi.

L'art. 1, comma 816, della legge di bilancio 2020 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione, tra l'altro, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Questi ultimi, pertanto, a decorrere dal 2021 confluiscono nel predetto canone (di cui si dirà più avanti). Proseguirà, relativamente agli stessi, l'attività di recupero del tributo non pagato.

Con riferimento all'imposta di soggiorno, si fa riferimento alle tariffe approvate con delibera consiliare n. 38 del 29/04/2015 e non oggetto di modifica. Per tale imposta, le relative previsioni di entrata sono state formulate considerando la cessazione al 31/12/2021 dello stato di emergenza, fermo restando che, qualora tale situazione dovesse perdurare, successivamente al 31/12/2021, a fronte delle conseguenti eventuali minori entrate rispetto a quelle previste, è ipotizzabile un nuovo intervento statale a ristoro della perdita di entrate, come già avvenuto nel 2020 e 2021.

Di seguito le previsioni relative alle predette entrate tributarie:

Tributo	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Imposta sulla pubblicità	1.061.655,35	-	-	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	176.419,82	-	-	-	-
Imposta di soggiorno	287.942,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Altro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale gettito ordinario	1.526.017,17	300.500,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00
Recupero gettito anni precedenti (imposta pubblicità)	3.258,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale gettito	1.529.275,94	350.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00

Il Fondo di solidarietà comunale. Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. È alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai Comuni.

Come previsto dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016), a decorrere dall'anno 2017 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è pari ad € 6.197.184.364,87, di cui € 2.768.800.000,00 assicurata attraverso la quota di IMU dei comuni. Il fondo è così ripartito:

a) per € 3.767.450.000,00 a compensazioni dei minori introiti IMU e TASI a seguito delle riduzioni ed esenzioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (in primo luogo l'esclusione dell'abitazione principale);

b) per l'importo massimo di 80 milioni di euro a favore dei comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) per € 1.885.643.345,70 (eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari) a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, così ripartiti:

- il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da

distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (come di dirà più avanti, il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – “Decreto fiscale” ha previsto una maggiore gradualità dell’incremento della percentuale in questione);

- la restante quota, da distribuire assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui sopra;

d) per € 464.091.019,18, eventualmente incrementati delle quote di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Nel caso in cui l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore al 4 per cento o inferiore al meno 4 per cento rispetto all’ammontare delle risorse di riferimento storiche (gettiti IMU e TASI, entrambi valutati ad aliquota di base e dotazione netta del fondo di solidarietà comunale), viene applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

In deroga a quanto sopra, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921, legge n. 145/2018) aveva confermato il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2019 sulla base degli importi spettanti per l’anno 2018, che per il Comune di Ancona ammontava a € 16.715.197,96.

L’art. 57 del d.l. n. 124/2019 ha introdotto una maggiore gradualità nell’incremento della percentuale della quota del fondo di solidarietà comunale, di cui alla lett. c) del comma 449 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, nonché una maggiore gradualità dell’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile, stabilendo altresì che la quota del fondo non distribuita in base alle capacità fiscali è distribuita in modo da assicurare a ciascun comune lo stesso importo dell’anno precedente della medesima componente del Fondo. Con l’aumento della progressione del criterio perequativo è previsto, nel 2022, che il 60% delle risorse storiche sia distribuito in base ai fabbisogni standard (e che la capacità fiscale perequabile pesi per il 65%), con un incremento del 5%.

È poi intervenuto l’art. 1, comma 848, della legge di bilancio 2020, il quale ha incrementato la dotazione del fondo di solidarietà comunale, a reintegro delle riduzioni operate dall’art. 47, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, per l’importo di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Infine, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020, commi 793 e 794), ha abrogato i commi 848 e 850 della legge n. 160/2019, riconducendo nell’ambito della disciplina vigente del fondo di solidarietà comunale tali risorse incrementalmente, con conseguente rideterminazione dell’ammontare complessivo del Fondo a decorrere dal 2021, inoltre (comma 791) ha

incrementato la dotazione del fondo di solidarietà comunale per l'importo di circa 255 milioni di euro per il 2022, 300 milioni per il 2023 e 346 milioni per il 2024, da destinare allo sviluppo dei servizi sociali in forma singola o associata e di potenziare l'offerta di posti per gli asili nido, nonché per l'ulteriore importo di 100 milioni per il 2022, 150 milioni per il 2023 e 200 milioni per il 2024, da destinare allo sviluppo degli asili nido.

Per quanto sopra, nelle more della ripartizione del Fondo di solidarietà a favore dei Comuni, è stata prevista nel triennio 2022/2024 un'entrata relativa al predetto fondo pari a:

- € 18.547.623,79 per il 2022;

- € 18.834.400,44 per il 2023;

- € 19.441.972,49 per il 2024.

Una volta conosciuto l'esatto importo del fondo assegnato, si procederà con eventuale variazione di bilancio al fine di adeguare la previsione all'effettivo importo.

Le suddette previsioni sono comprensive dell'importo di € 5.071.845,24 relativo alla quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale posta a carico di questo Comune, che viene trattenuta dal gettito dell'IMU – in due rate di pari importo, a giugno e dicembre – del corrispondente esercizio finanziario.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Relativamente alle entrate da trasferimenti, per il disposto congiunto del punto 3.6 e del punto 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la scadenza del credito – ovvero l'esercizio finanziario su cui viene imputata l'entrata – coincide con l'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante relativamente ai trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Ai fini della corretta contabilizzazione dell'entrata, ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni ne deve dare comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle "spettanze" sul sito internet del Ministero.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Per quanto riguarda, in particolare, i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (e in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante), l'accertamento avviene:

- per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma;
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma). Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Relativamente alle entrate dall'Unione Europea, la previsione è riferita all'esercizio nel quale, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre

amministrazioni pubbliche), viene approvato da parte della Commissione europea il piano economico-finanziario e, per l'eventuale erogazione di acconti, all'esercizio in cui è incassato l'acconto.

Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti

	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Tip. 101):					
- da Amministrazioni centrali	16.019.462,06	13.851.989,27	7.155.933,36	6.296.983,36	6.296.983,36
- da Amministrazioni locali	17.568.795,61	16.091.361,65	14.083.296,15	14.048.896,15	14.048.896,15
- da Enti di Previdenza	86.536,59	383.000,00	243.490,00	212.500,00	212.500,00
Totale trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.674.794,26	30.326.350,92	21.482.719,51	20.558.379,51	20.558.379,51
Trasferimenti correnti da imprese (Tip. 103):					
- sponsorizzazioni da imprese	23.914,17	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
- altri trasferimenti correnti da imprese	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti correnti da imprese	43.444,17	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip. 104):					
- trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	173.147,75	815.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	173.147,75	815.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo (Tip. 105):					
- da Unione Europea	217.611,34	658.849,59	217.425,00	170.000,00	170.000,00
Totale Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo	217.611,34	658.849,59	217.425,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	34.108.997,52	31.985.200,51	22.075.144,51	21.103.379,51	21.103.379,51

Tra i trasferimenti da Amministrazioni centrali (contabilizzati all'interno della Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"), per gli anni 2020 e 2021 sono inclusi i trasferimenti a vario titolo riconosciuti dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese legate all'emergenza Covid-19.

Relativamente all'anno 2022, ad oggi non è stata prevista l'attribuzione di fondi specifici a ristoro di eventuali minori entrate e/o maggiori spese legate al perdurare dello stato di emergenza.

Sempre nell'ambito dei trasferimenti da Amministrazioni centrali è compreso il c.d. "Fondo IMU-TASI", riconosciuto a quei Comuni che, a seguito dell'introduzione della TASI e della fissazione del "tetto" alla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, hanno subito una diminuzione delle risorse disponibili. Tale fondo è costituito da due componenti:

- una prima quota, fissata dalla legge di bilancio 2019, per gli anni dal 2019 al 2033, nella misura complessiva di 190 milioni, corrispondente per il Comune di Ancona a € 1.434.788,32 da destinare obbligatoriamente al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
- una seconda quota, pari a 110 milioni di euro e corrispondente, per il Comune di Ancona, a € 830.666,92, che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 554) ha previsto per il triennio 2020/2022, senza alcun vincolo di destinazione.

Altre entrate rilevanti comprese tra i trasferimenti da Amministratori centrali sono costituite:

- dai fondi assegnati dal Ministero per i beni culturali per il funzionamento del Museo Omero, risorse che il Comune trasferisce poi a quest'ultimo, il cui ammontare previsto è pari, per ciascuna annualità 2021/2023, a € 542.422,00;
- dai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il cui ammontare previsto è pari a € 1.798.600,00 per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024.

I trasferimenti da Amministrazioni locali sono costituiti, quasi interamente, da trasferimenti regionali. Tra questi si segnalano:

- i contributi della Regione Marche per interventi nel sociale, con una previsione complessiva di € 5.296.540,15 nel 2022, € 5.262.140,15 nel 2023 e nel 2024;
- i fondi trasferiti dalla Regione per il trasporto pubblico locale, con una previsione di € 7.350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022/2024.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio.

Evoluzione delle entrate extra-tributarie

	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tip. 100)	14.399.637,83	12.769.286,21	16.176.276,21	16.516.276,21	16.616.276,21
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Tip. 200)	6.991.613,12	6.676.000,00	6.813.575,00	6.813.575,00	6.813.575,00
Interessi attivi (Tip. 300)	156,43	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400)	143.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti (Tip. 500)	3.423.720,37	4.743.463,34	4.179.855,43	4.208.456,34	4.168.456,34
Totale Entrate extra-tributarie	24.958.419,18	24.189.249,55	27.170.206,64	27.538.807,55	27.598.807,55

Le entrate da vendita di beni e servizi

Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale per l'anno 2022 sono state stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 500 del 25/11/2021 e restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020. Come per le altre entrate, le previsioni per il triennio 2022/2024 sono state formulate tenendo conto, sulla base delle disposizioni al momento vigenti, della cessazione dello stato di emergenza al 31/12/2021.

Relativamente ai servizi a domanda individuale, l'art. 243, comma 2, del TUEL, impone agli enti locali strutturalmente deficitari – considerando tali, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari – che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, considerando a tale fine i costi di

gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare. I costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti. Il Comune di Ancona, non trovandosi in condizioni di deficitarietà strutturale – ai sensi del citato art. 242 del TUEL – non ha l'obbligo di garantire la copertura minima con i proventi tariffari del 36 per cento del costo dei servizi a domanda.

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 816) ha previsto l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione:

- della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- del diritto sulle pubbliche affissioni;
- del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Tale canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Inoltre, il comma 837 dell'art. 1 della stessa legge n. 160/2019 ha disposto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Per il Comune di Ancona, i canoni in parola hanno sostituito, dal 2021:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ivi comprese le aree adibite a mercati attrezzati;
- l'imposta sulla pubblicità (ICP);
- il diritto sulle pubbliche affissioni.

Relativamente ai tributi e canoni non più in essere (la TOSAP a decorrere dal 2017, COSAP, ICP e affissioni dal 2021) è comunque prevista la prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione.

Ai fini della previsione del gettito per il nuovo canone, si è tenuto conto delle nuove tariffe, approvate con delibera di Giunta n. 499 del 25/11/2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le quali sono state rideterminate in riduzione a seguito del passaggio del Comune di

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Ancona dalla fascia di popolazione compresa tra 100 mila e 500 mila abitanti alla fascia di popolazione compresa tra 30 mila e 100 mila abitanti.

Di seguito le previsioni per il triennio 2022/2024 delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale.

	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Canoni di locazione	1.498.556,21	1.498.556,21	1.498.556,21
Canoni di concessione	5.311.000,00	5.341.000,00	5.341.000,00
Canone patrimoniale	3.396.000,00	3.706.000,00	3.806.000,00
Totale Entrate da gestione dei beni	10.205.556,21	10.545.556,21	10.645.556,21

Tra i canoni di concessione previsti per l'anno 2022 sono compresi:

- la concessione di loculi cimiteriali (€ 910.000,00);
- la concessione dei box nei mercati coperti (€ 300.000,00);
- la concessione dei parcheggi alla società M&P S.p.A. (€ 970.000,00);
- la concessione delle reti idriche alla società Multiservizi S.p.A. (€ 700.000,00);
- la concessione delle reti di distribuzione gas alla società Edma Reti Gas S.r.l. (€ 2.250.000,00).

Le entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti

	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada	5.948.868,17	6.249.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00
Sanzioni per violazione regolamenti comunali	0,00	16.000,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00
Sanzioni e penali procedure di gara e contratti	1.035.310,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Entrate da sanzioni amministrative	6.984.178,65	6.676.000,00	6.813.575,00	6.813.575,00	6.813.575,00

La destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada

L'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano

accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;
 - sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
 - misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui citato art. 208 del Codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2022/2024 sono così determinate:

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Totale sanzioni per violazioni al C.d.S.	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00
- Quota accantonata a FCDE	- 2.895.329,44	- 2.895.329,44	- 2.895.329,44
Sanzioni per violazioni al C.d.S. nette	3.887.670,56	3.887.670,56	3.887.670,56
Quota minima (50%)	1.943.835,28	1.943.835,28	1.943.835,28

Nel bilancio di previsione 2022/2024, i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada sono così destinati:

Descrizione	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica stradale (25% della quota vincolata):			
– interventi su segnaletica stradale	391.159,35	396.159,35	383.659,35
– manutenzione e riqualificazione impianti semaforici	107.799,20	107.799,20	107.799,20
Totale	498.958,55	503.958,55	491.458,55
Potenziamento attività controllo e accertamento violazioni (25% della quota vincolata):			
– manutenzione e potenziamento sistemi rilevazione violazioni	68.958,55	73.958,55	61.458,55
– accertamento sanzioni	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale	498.958,55	503.958,55	491.458,55
Altri interventi di miglioramento della sicurezza stradale (50% della quota vincolata):			
– manutenzione e riqualificazione impianti pubblica illuminazione	743.302,10	753.302,10	728.302,10
– vigilanza davanti alle scuole	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- assunzione personale a tempo determinato	44.500,00	44.500,00	44.500,00
– previdenza integrativa agenti P.M.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
– gestione e manutenzione mezzi Polizia Municipale	95.115,00	95.115,00	95.115,00
Totale	997.917,10	1.007.917,10	982.917,10
TOTALE GENERALE	1.995.834,20	2.015.834,20	1.965.834,20

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**Evoluzione delle entrate in conto capitale**

	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Contributi agli investimenti (Tip. 200)	5.455.344,91	49.769.669,18	16.585.720,99	45.096.200,00	6.710.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale (Tip. 300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400)	1.834.754,94	9.699.161,84	9.636.345,13	11.350.777,78	10.993.789,51
Altre entrate in conto capitale (Tip. 500)	3.626.298,83	6.856.599,91	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
TOTALE	10.916.398,68	66.325.430,93	31.222.066,12	59.646.977,78	20.903.789,51

Le entrate da contributi agli investimenti (Tip. 200)

Relativamente alle entrate da contributi in conto investimenti, analogamente ai trasferimenti correnti, i Principi contabili (punti 3.6 e 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), l'imputazione dell'entrata avviene nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata con riferimento a queste ultime. Per i trasferimenti ed i contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Con riferimento ai contributi a rendicontazione (trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute), in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante, l'accertamento dell'entrata avviene, per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma. Per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del crono programma.

Le entrate da alienazioni patrimoniali (Tip. 400)

Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito, di conseguenza l'entrata è imputata nell'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Ai fini delle previsioni delle entrate da alienazioni per il triennio 2021/2023 si è tenuto conto delle dismissioni immobiliari previste nell'ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008. In particolare, le entrate da alienazioni previste per il triennio 2021/2023 sono così composte:

	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Alienazione fabbricati	5.242.301,13	5.591.817,78	5.943.789,51
Alienazione aree	3.307.044,00	1.185.960,00	0,00
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Alienazione immobili edilizia residenziale pubblica	300.000,00	523.000,00	1.200.000,00
Alienazione e riscatti immobili centro storico	87.000,00	3.350.000,00	3.150.000,00
Concessioni aree cimiteriali per tombe di famiglia	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale alienazioni patrimoniali	9.636.345,13	11.350.777,78	10.993.789,51

Si fa presente che l'art. 56-bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78), stabilisce l'obbligo di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui una quota del 10% dei proventi derivanti da alienazioni di immobili. Nel bilancio di previsione 2022/2024 è quindi prevista, tra le uscite, la suddetta quota del 10 per cento da destinare ad estinzione anticipata dei mutui e prestiti in essere; tale quota, se non utilizzata nel corso dell'anno, confluisce tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Le entrate da permessi di costruire

Le entrate da permessi di costruire sono comprese all'interno della Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale". Tali entrate sono articolate in due quote:

- gli oneri di urbanizzazione, primari e secondari, collegati al rilascio del permesso al soggetto richiedente (salva la possibilità di rateizzazione), quindi immediatamente esigibili ed imputati nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso;

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

- il costo di costruzione, esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera, imputata negli esercizi in cui vengono a scadenza le relative quote. L'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 prevede che, a decorrere dal 2018, i predetti proventi devono essere destinati esclusivamente:

- alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha poi esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche.

Le entrate da permessi di costruire previste per il triennio 2022/2024 sono le seguenti:

	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Oneri primari	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Oneri secondari	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Costo di costruzione	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Sanzioni amministrative	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Condoni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributo unico attività industriali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Monetizzazioni standard L.R. 22/2009	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Plusvalenze art. 16 c. 4 lett. d D.P.R. n. 380/2001	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale proventi da permessi a costruire	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Oneri a scomputo di opere urbanizzative	1.800.000,00	0,00	0,00
Totale proventi compresi scomputi	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Relativamente al triennio 2022/2024, l'utilizzo delle entrate da permessi di costruire è così previsto:

Descrizione	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Manutenzioni ordinarie opere urbanizzative	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Realizzazione opere urbanizzative a scomputo	1.800.000,00	0,00	0,00
Totale utilizzo oneri urbanizzazione	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

ANALISI DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

In base al punto 3.18 del Principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito obbligazionario o a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile, ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento del soggetto erogatore. Per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, le somme oggetto del finanziamento sono rese immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente e le stesse si intendono immediatamente esigibili.

Evoluzione delle entrate da accensione di prestiti

	Anno 2020 Rendiconto	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
Mutui con Cassa depositi e prestiti	7.241.800,00	19.836.952,17	21.710.000,00	0,00	0,00
Mutui con altri istituti (ICS)	1.660.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
Fondo rotazione progettualità Cassa depositi e prestiti	129.640,36	2.163.600,09	0,00	0,00	0,00
TOTALE PRESTITI	9.031.440,36	23.200.552,26	24.060.000,00	0,00	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la presente nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

LE SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, etc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- dei rinnovi contrattuali del personale;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Evoluzione delle spese correnti

Macroaggregato	Anno 2021 Previsioni definitive	Anno 2022 Previsioni	Anno 2023 Previsioni	Anno 2024 Previsioni
1. Redditi da lavoro dipendente	32.736.104,79	29.008.336,00	28.899.680,00	28.953.680,00
2. Imposte e tasse	1.932.433,88	1.683.519,00	1.674.700,00	1.674.700,00
3. Acquisto di beni e servizi	80.455.604,38	70.539.097,22	70.428.088,13	70.342.888,13
4. Trasferimenti correnti	10.148.704,44	4.322.305,39	4.276.885,39	4.276.885,39
7. Interessi passivi	3.102.748,04	3.092.568,74	3.043.146,87	2.944.622,64
9. Rimborsi e poste correttive dell'entrata	350.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10. Altre spese correnti	10.593.534,32	12.403.997,35	12.091.818,02	12.091.894,35
Totale spese correnti	139.319.129,85	121.244.823,70	120.609.318,41	120.479.670,51

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è stato effettuato assumendo dati extracontabili.

A partire dal 2021, l'accantonamento a FCDE è divenuto obbligatorio per il 100%, quindi non ci sono più percentuali di abbattimento da applicare.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria di entrata ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, le seguenti:

Accantonamento FCDE anni 2022 – 2023 – 2024

Descrizione	% FCDE	Previsione annua	Importo annuo FCDE
Recupero ICI-IMU	68,81%	4.185.000,00	2.879.785,40
Recupero Tassa rifiuti (TARSU-TARES-TARI)	44,75%	965.000,00	431.789,71
TARI gettito ordinario (al netto riduzioni ISEE e TARI a carico Comune di Ancona)	11,97%	19.613.000,00	2.346.909,61
Rette mense scolastiche (al netto riduzioni ed esenzioni)	8,31%	2.746.000,00	228.152,71
Rette asili nido (al netto riduzioni ed esenzioni)	1,61%	1.060.000,00	17.093,17
Rette scuolabus (al netto riduzioni ed esenzioni)	1,89%	155.000,00	2.933,59
Rette servizi sociali	6,47%	146.000,00	9.445,63
Fitti e canoni	8,40%	1.278.824,00	107.427,57
Canoni concessione impianti sportivi	5,99%	430.000,00	25.736,32
Canoni box mercati	10,70%	300.000,00	32.108,12
Recupero COSAP	42,15%	100.000,00	42.145,19
Proventi sanzioni violazioni Codice della strada	42,69%	6.783.000,00	2.895.329,44
Proventi sanzioni amministrative	1,71%	15.000,00	255,77
		TOTALE FCDE	9.019.112,23

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,45 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti), la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Poiché questo Comune utilizza entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, la percentuale minima di accantonamento al fondo di riserva è pari allo 0,45 per cento delle spese correnti ai sensi dell'art. 166 comma 2 ter del TUEL.

È stato inoltre stanziato il fondo di riserva di cassa per un valore di 1 milione di euro che rispetta quanto previsto dall'art. 166, comma 2 quater.

Fondo riserva	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Importo minimo	543.132,81	540.260,34	539.676,58
Importo stanziato	548.644,12	551.464,79	551.541,12

Altri fondi di accantonamento

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per contenziosi e passività potenziali:

- anno 2022: euro 300.000,00
- anno 2023: euro 300.000,00
- anno 2024: euro 300.000,00.

LE SPESE SOGGETTE A LIMITI

Gli incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL. Il successivo comma 56 dispone che il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Più recentemente, l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012 (€ 19.785.912,00 oltre € 4.367.009,00 per oneri e compensi accessori). Tali limiti, per gli enti, come il Comune di Ancona, con una spesa di personale superiore a 5 milioni di euro, sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Limite di legge	Importo limite
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	1,4% della spesa di personale 2012	€ 338.140,89
Co.co.co.	1,1% della spesa di personale 2012	€ 265.682,13

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione, i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio comunale;
- incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione, in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente.

Nella Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2021 non sono previsti tali tipologie di incarichi.

Le spese di personale

L'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Il successivo comma 557-bis stabilisce inoltre che, ai fini dell'applicazione del predetto limite, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Il contenimento della spesa va assicurato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

Va segnalato che l'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016 ha disposto l'abrogazione della lett. a) del suddetto comma 557, che prevedeva, ai fini del contenimento della spesa per il personale, la riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti.

Sulla base della normativa vigente, il limite di spesa per il personale è così determinato:

SPESA DEL PERSONALE	Media 2011-2013 impegni	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
Macroaggregato 101 - redditi da lavoro dipendente		29.008.336,00	28.899.680,00	28.953.680,00
Macroaggregato 102 - irap		1.662.469,00	1.653.650,00	1.653.650,00
Macroaggregato 103 - (formazione, missioni, somministrazione, ecc)		254.235,00	254.235,00	254.235,00
Macroaggregato 109 - rimborso spesa per comandi		125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale spese di personale (A)	34.517.963,00	31.050.040,00	30.932.565,00	30.986.565,00
(-) Componenti escluse (B)	4.458.114,00	6.243.579,00	6.243.579,00	6.243.579,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006) (A)-(B)	30.059.849,00	24.806.461,00	24.688.986,00	24.742.986,00

Come si evince, la previsione per gli anni 2022/2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spesa per lavoro flessibile:

Dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009; per il nostro Ente pari ad euro 1.473.830.

Contenimento della crescita dei trattamenti economici accessori:

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l'importo corrisposto nell'anno 2016 per le stesse finalità, come previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

La predetta disposizione normativa è stata innovata dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, a norma del quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Ancona non ha in essere strumenti finanziari derivati.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'indebitamento a medio-lungo termine del Comune di Ancona è costituito da mutui e da prestiti obbligazionari (BOC). L'indebitamento complessivo, sulla base delle previsioni per il triennio 2022/2024, presenta il seguente andamento:

	2021	2022	2023	2024
Debito residuo al 1/01	105.379.746,32	109.033.828,14	127.059.347,14	117.564.255,14
Nuovi mutui	10.491.952,17	26.060.000,00*	-	-
Quota capitale rimborsata	6.837.870,35	8.034.481,00	9.495.092,00	8.258.323,00
Debito residuo al 31/12	109.033.828,14	127.059.347,14	117.564.255,14	109.305.932,14

(*) comprende i 2.000.000 euro del fondo di rotazione per la progettazione.

INVESTIMENTI FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

La presente nota integrativa indica l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione, la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (punti da 5.3.5 a 5.3.10 per Principio allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Le spese di investimento inserite nel piano opere pubbliche sono finanziate come segue:

Fonte di finanziamento	2022	2023	2024
Trasferimenti pubblici	18.020.720,99	46.531.200,00	7.365.000,00
Mutui	23.860.000,00	-	-
Alienazioni generiche	7.094.410,62	6.100.000,00	7.280.000,00
Alienazioni centro storico	87.000,00	3.350.000,00	3.150.000,00
Alienazioni ERAP	300.000,00	523.000,00	1.200.000,00
Alienazioni cimiteriali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	50.362.131,61	57.504.200,00	19.995.000,00